



OSSERVATORIO SUL CONSIGLIO DI SICUREZZA E I DIRITTI UMANI N. 3/2019

1. LA RISOLUZIONE 2474 (2019) DEL CONSIGLIO DI SICUREZZA SULLE PERSONE SCOMPARE NEI CONFLITTI ARMATI

1. I contenuti

La [risoluzione 2474 \(2019\)](#), adottata dal Consiglio l'11 giugno scorso, è dedicata alla questione delle persone scomparse nei conflitti armati.

Il tema si presenta di grande attualità, anche se è difficile avere una stima precisa del fenomeno: secondo il [Rapporto del Segretario generale delle Nazioni Unite sulla protezione dei civili nei conflitti armati](#), del 7 maggio scorso, il conflitto in Siria ha portato a diecimila casi di persone scomparse e sono ben tredicimila le richieste di aiuto in Nigeria di familiari che cercano i propri cari dichiarati dispersi. In Myanmar, Sud Sudan e Yemen, le Nazioni Unite hanno segnalato migliaia di sparizioni forzate e di persone scomparse. Lo stesso Peter Maurer, Presidente del Comitato Internazionale della Croce Rossa (CICR), dopo l'adozione della risoluzione in esame, ha affermato davanti al Consiglio di sicurezza che, solo nell'ultimo anno, l'Agenzia centrale di ricerca del CICR ha registrato oltre quarantacinquemila persone scomparse.

Le cause del fenomeno sono molteplici ma è evidente che i conflitti armati, interni o internazionali, spesso separino irrimediabilmente interi nuclei familiari: le persone possono essere catturate, sequestrate e nascoste da fazioni in lotta, rimanere vittime di detenzione arbitraria, sparizione forzata o esecuzioni extragiudiziali o, da ultimo, essere sepolte in posti difficilmente individuabili, aumentando così inevitabilmente il numero complessivo delle persone dichiarate scomparse durante i conflitti.

Dal punto di vista giuridico, la risoluzione 2474 (2019) presenta profili interessanti, sia con riferimento alla circostanza di essere la prima risoluzione del Consiglio di sicurezza dedicata espressamente ed esclusivamente al tema delle persone scomparse nei conflitti armati, sia per le azioni che l'Organo si propone di porre in essere, sia all'interno delle Nazioni Unite che in collaborazione con gli Stati.

Prima di proporre un'analisi giuridica della decisione, appare utile ripercorrerne brevemente i contenuti più rilevanti. La risoluzione, adottata all'unanimità, in termini generali, ha invitato le parti coinvolte in un conflitto armato a prendere tutte le misure necessarie per la ricerca delle persone scomparse, in particolare nei casi di bambini scomparsi; a fornire chiarimenti sulle persone scomparse senza alcuna distinzione di sorta; a porre in essere canali di informazione adeguati per le famiglie durante il processo di ricerca e a consentire, se del caso, la restituzione dei loro resti ai familiari.

Volendo sistematizzare il contenuto della risoluzione, tuttavia, ci sembra opportuno distinguere le azioni suggerite dal Consiglio a seconda del destinatario dell'obbligo giuridico individuato di volta in volta dall'organo. In questa prospettiva, dunque, saranno analizzati, prima di tutto, gli obblighi i cui destinatari sono le parti del conflitto armato, in secondo luogo quelli rivolti agli Stati e, infine, quelli destinati agli organi delle Nazioni Unite. Si noti, in ogni caso, come evidentemente alla base di tale scelta vi sia lo scopo di ampliare il più possibile l'efficacia dell'azione di contrasto alla grave patologia delle persone scomparse durante i conflitti armati. Ciò appare confermato anche nei numerosi richiami operati dalla risoluzione alla necessità di una stretta collaborazione delle parti in conflitto, gli Stati e le Nazioni Unite con la Croce rossa internazionale e gli organismi nazionali, regionali e internazionali che possono essere coinvolti nelle operazioni di ricerca e ritrovamento.

Quanto al contenuto degli obblighi destinati alle parti coinvolte nei conflitti armati, il testo della risoluzione prevede obblighi *ex ante* ed obblighi *ex post*. Riguardo agli obblighi preventivi, il Consiglio, ha esortato espressamente le parti ad adottare tutte le misure appropriate per evitare la scomparsa delle persone durante i conflitti; a registrare e notificare alle altre parti i dati delle persone private della libertà (compresi i prigionieri di guerra) e, infine, a consentire l'identificazione dei siti di sepoltura, astenendosi dal trasferimento intenzionale di resti in fosse comuni. Si tratta evidentemente di attività che, se efficacemente poste in essere, consentirebbero in via preliminare di diminuire il numero delle persone considerate scomparse e quindi da ricercare, ma ovviamente anche di azioni funzionali alla ricerca e all'identificazione delle persone già dichiarate scomparse.

Riguardo agli obblighi che necessariamente sorgono *ex post*, invece, il Consiglio ha invitato le parti in conflitto a raccogliere, proteggere e gestire tutti i dati e i documenti relativi alle persone scomparse nel rispetto della *privacy*; ad adottare tutte le misure per assicurare indagini approfondite, tempestive, imparziali ed efficaci, a perseguire i reati relativi alle persone scomparse a causa di conflitti armati; nonché a prendere tutte le misure necessarie per proteggere le vittime e i testimoni che vogliono deporre sui questi casi. In questo contesto, peraltro, l'organo, dopo aver ribadito il proprio sostegno al CICR, ha individuato specifici obblighi di collaborazione per tutte le parti coinvolte in un conflitto armato, sia in tema di rispetto i loro impegni in materia, ma anche ricordando i doveri di cooperazione con il CICR e la sua Agenzia centrale di ricerche, come previsto dal diritto internazionale umanitario.

Il Consiglio ha poi identificato alcuni obblighi a carico di tutti Stati membri delle Nazioni Unite, estendendo, come si è detto, in maniera rilevante la portata soggettiva dei destinatari della risoluzione. In particolare, l'organo ha sottolineato l'importanza di rafforzare i meccanismi nazionali, regionali e internazionali esistenti che si occupano di consulenza e sostegno in tema di persone scomparse durante i conflitti armati, sia tra gli Stati membri dell'Organizzazione, che tra questi e le altre organizzazioni nazionali, internazionali e regionali; ha invitato tutti gli Stati a impegnarsi nella realizzazione di reti di collaborazione, scambi di esperienza, *best practices* e nella elaborazione di raccomandazioni tecniche e nella messa in opera di altri mezzi di cooperazione e coordinamento con le autorità nazionali, organizzazioni regionali e internazionali competenti in materia. Infine, l'Organo ha incoraggiato tutti gli Stati ad incrementare i loro contributi economici, tecnici e di assistenza logistica in favore degli Stati, che ne facciano richiesta, per sostenere i processi di esumazione e di identificazione delle persone scomparse nei conflitti armati.

Da ultimo, per quanto riguarda gli obblighi destinati all'Organizzazione stessa, il Consiglio, da una parte, ha incoraggiato i rappresentanti speciali, gli inviati, i coordinatori e i consulenti del Segretario generale delle Nazioni Unite a tenere conto, nei loro rispettivi mandati, della questione relativa alle persone scomparse a seguito di conflitto armato e, dall'altra, ha espressamente richiesto al Segretario Generale di includere, come argomento dei

Rapporti sulla protezione dei civili durante i conflitti armati, la questione delle persone scomparse e, quindi, di informare il Consiglio di sicurezza, ogni dodici mesi, sulla effettiva attuazione della risoluzione nell'ambito del *briefing* annuale sul protezione dei civili nei conflitti armati.

2. Il contesto giuridico di riferimento

La bozza di risoluzione, presentata dal Kuwait e preparata in stretta consultazione con il CICR, è stata adottata dal Consiglio di sicurezza dopo due cicli di negoziati e diverse discussioni bilaterali. In passato, l'organo ha più volte tenuto conto della questione, sia pure incidentalmente, ma non ha mai adottato alcuna risoluzione espressamente dedicata al tema, se non indirettamente e con riferimento ad alcune situazioni di conflitto, come a Cipro, in Iraq e Kuwait o in Eritrea o, più recentemente, nella [risoluzione 2367 \(2017\)](#) sulla situazione in Iraq e nella [risoluzione 2449 \(2018\)](#) sulla Siria.

La stessa risoluzione, richiama nel preambolo una serie di risoluzioni del Consiglio che in realtà si occupano del più ampio tema della protezione dei civili durante i conflitti armati o, più in particolare, della protezione del personale umanitario. Riferimenti precedenti più puntuali al tema in oggetto, invece, possono essere ritrovati nella [Dichiarazione del Presidente del Consiglio di sicurezza del 19 febbraio 2019](#) laddove, anche in vista della risoluzione in esame, il Consiglio ha accolto favorevolmente la cooperazione tra Iraq e Kuwait sulla questione della scomparsa di cittadini kuwaitiani e di paesi terzi e nella precedente [Dichiarazione del Presidente del 13 marzo 2000](#) dove il Consiglio aveva sottolineato l'importanza di fornire assistenza a tutti coloro che ne hanno bisogno, con particolare enfasi su donne e bambini e altri gruppi vulnerabili colpiti da conflitti armati, conformemente al principio di imparzialità, operando così un seppur indiretto riferimento al tema ora oggetto di intervento da parte del Consiglio.

Ci sembra, dunque, che il dibattito abbia tratto una nuova vitalità e forza soprattutto dalla [risoluzione 73/178](#) dell'Assemblea generale, adottata *per consensus* il 23 gennaio scorso, dal titolo «*Missing persons*», dove la questione è stata affrontata in maniera diretta e più approfondita rispetto alla risoluzione del Consiglio oggetto di questo commento. Infatti, il successivo e ultimo rapporto del Segretario generale sulla protezione dei civili del 7 maggio 2019, in un paragrafo appositamente dedicato al tema in questione, ha espressamente invitato tutte le parti in conflitto a garantire il rispetto per diritto umanitario internazionale con riguardo alle persone scomparse e, in particolare, il Segretario generale ha invitato le parti a prevenire la sparizione forzata; a prendere tutte le misure possibili in caso di persone scomparse e a favorire il diritto delle loro famiglie di ricevere informazioni sul destino e sul luogo in cui si trovino i loro cari, aprendo dunque la strada a un testo appositamente dedicato al tema da parte del Consiglio.

Rispetto ai richiamati precedenti in tema di persone scomparse nei conflitti armati, lo strumento in esame ha senza dubbio il pregio di essere la prima risoluzione del Consiglio di sicurezza espressamente e unicamente dedicata alla questione, nonché quello di incoraggiare gli Stati ad abbandonare l'approccio post-conflitto per agire sulla questione sin dall'inizio delle ostilità, adottando misure preventive. Tuttavia, dal semplice confronto con la precedente risoluzione dell'Assemblea generale del gennaio scorso, già richiamata, appaiono chiare le questioni giuridiche che restano aperte e in particolare i limiti e le criticità della risoluzione in esame, anche se non mancano elementi che suggeriscono futuri sviluppi sul tema. La risoluzione dell'Assemblea generale, infatti, aveva evidenziato l'importanza e la gravità del fenomeno delle persone scomparse nei conflitti armati e, in particolare, dei bambini, suggerendo agli Stati di mettere in atto tutte le misure necessarie a prevenire e limitare la

questione; aveva richiamato gli Stati alla cooperazione nelle attività di ricerca e posto l'accento sul diritto dei familiari a ricevere notizie in merito alle sorti dei propri cari. Tutto ciò, richiamando chiaramente sia gli obblighi di questi ultimi derivanti dall'applicazione del diritto umanitario, che quelli riguardanti la protezione dei diritti umani, compresa la Convenzione internazionale per la protezione dalle persone scomparse, tanto che aveva richiesto agli Stati di presentare al Consiglio dei diritti umani rapporti periodici sull'attuazione della risoluzione stessa. Il Consiglio di sicurezza, dunque, ha fatto sostanzialmente propri i temi contenuti nella risoluzione dell'Assemblea generale, precisandoli meglio e con più efficacia, ma ha anche sostanzialmente rinunciato, in tema di persone scomparse durante i conflitti armati, al riferimento al sistema di tutela dei diritti umani, che era invece stato così puntualmente tratteggiato dall'Assemblea generale.

3. Le questioni giuridiche aperte

Al di là dell'entusiasmo iniziale per l'adozione di questa risoluzione, ritenuta da molti storica, dunque, ci sembra che molte siano le occasioni mancate del Consiglio, le questioni rimaste aperte e i limiti dello strumento in esame. Tra queste, il principale problema è sicuramente il quadro giuridico di riferimento scelto. Mentre la risoluzione dell'Assemblea generale aveva ancorato la questione delle persone scomparse durante i conflitti armati ai due più solidi pilastri del sistema (i diritti umani e il diritto umanitario applicabile durante i conflitti armati), il Consiglio di sicurezza ha fondato il suo operato quasi unicamente sul diritto umanitario, richiamando espressamente la Convenzione di Ginevra del 1949 e i Protocolli addizionali del 1977. Tale impostazione risulta ribadita in più parti della risoluzione, fatta eccezione per un modesto richiamo - quasi una clausola di stile - per le parti in conflitto al rispetto dei diritti umani di tutti gli individui, sia che si trovino all'interno dei loro territori e che siano soggetti alla loro giurisdizione.

È evidente che l'applicazione dei due sistemi alla questione avrebbe implicato una serie di obblighi diversi e più stringenti in capo ai destinatari del documento in esame rispetto a quelli previsti dal solo diritto umanitario. In particolare, l'ancoraggio della risoluzione al sistema dei diritti umani, così come proposto dall'Assemblea, e cioè con riferimento non solo ai principali strumenti di tutela ma anche a Convenzioni su temi specifici, quali ad esempio la Convenzione sull'eliminazione di ogni discriminazione contro le donne o quella sui diritti del fanciullo, avrebbe sicuramente conferito alla risoluzione del Consiglio una forza più incisiva.

Gli obblighi già previsti da tali strumenti, infatti, sarebbero stati fondamentali nella realizzazione delle azioni suggerite dal Consiglio di sicurezza soprattutto nella fase di prevenzione del fenomeno e le norme a tutela dei diritti umani, più stringenti per gli Stati, avrebbero potuto essere interpretate anche in funzione del raggiungimento degli obiettivi proposti in tema di persone scomparse nei conflitti armati. Com'è noto, infatti, queste ultime si applicano sempre e impongono allo Stato, almeno sino a che quest'ultimo ha giurisdizione, obblighi negativi di astensione dal compimento di violazioni dei diritti umani, nonché obblighi positivi di conformarsi alle norme internazionali in materia di protezione dei diritti umani.

Inoltre, il 'doppio ancoraggio', in un'ottica sistemica non in rapporto gerarchico ma di priorità, avrebbe consentito l'interpretazione l'una alla luce dell'altra delle norme di diritto umanitario e sui diritti umani applicabili in materia, in modo da consentire in definitiva anche l'integrazione di lacune eventualmente esistenti nei rispettivi sistemi e il rafforzamento reciproco di quest'ultimi.

Probabilmente, dunque, proprio tale portata della risoluzione è stata giudicata da alcuni Stati troppo dirompente per un progetto di risoluzione dedicato alle sole persone

scomparse nei conflitti armati. Di conseguenza, il testo si concentra principalmente sugli obblighi delle parti in base al diritto umanitario internazionale.

È in questa cornice unitaria che il Consiglio ha peraltro il merito, ad opinione di chi scrive, di aver introdotto nella risoluzione alcuni elementi interessanti. Innanzitutto, la nozione utilizzata di ‘persona scomparsa nei conflitti armati’ è molto estesa e permette con il suo *‘without adverse distinction’*, non solo di includere gli individui appartenenti a fazioni diverse, ma anche i militari, le vittime di detenzione arbitraria, sparizione forzata o esecuzioni extragiudiziali, che invece, con una interpretazione più letterale e stringente avrebbero potuto essere escluse dalla tutela approntata dalla risoluzione.

Inoltre, come si è accennato, la risoluzione ha anche ampliato il più possibile la sfera soggettiva dei destinatari degli obblighi e questo conferisce sicuramente maggiore efficacia alle misure da intraprendere nelle azioni di contrasto e gestione del fenomeno in esame. Particolarmente interessante ci sembra però il riferimento costante ed espresso nel testo alle ‘parti del conflitto’, quali destinatari privilegiati degli obblighi in materia. Tale nozione estende, infatti, la portata della risoluzione anche agli attori non statali, in ossequio evidentemente con le letture più contemporanee delle disposizioni del diritto umanitario. Resta, tuttavia, la questione aperta di come rendere effettivi tali obblighi in capo agli attori non statali, operare gli opportuni controlli e infine quali possano essere i sistemi di responsabilità attuabili in caso di inadempimento. Su questi aspetti la risoluzione non ci fornisce alcun suggerimento.

Infine, un ulteriore elemento interessante, sempre inserito dalla risoluzione nel contesto del diritto umanitario, è che il Consiglio considera la necessità di conoscere la sorte delle persone scomparse, a causa di conflitti armati, come uno degli elementi da tenere in considerazione nel corso di negoziati di pace, poiché in grado di contribuire a creare fiducia tra le parti e accelerare i negoziati di pace. Si noti, tuttavia, che tale collegamento, pur avendo ricevuto un certo sostegno da parte degli Stati membri del Consiglio, appare piuttosto debole. Anche in questo caso, dunque, al di là del collegamento funzionale tra persone scomparse e negoziati di pace, di per sé significativo, il Consiglio ha mancato l’occasione di individuare nel testo della risoluzione espressi obblighi, meccanismi concreti o attività in capo agli Stati che potessero poi rafforzare, in concreto, l’idea di base di lotta al fenomeno delle persone scomparse durante i conflitti armati come strumento di sostegno ai negoziati pace, enunciata nella risoluzione.

Un’altra questione piuttosto controversa è l’inserimento della questione delle persone scomparse nei conflitti armati come argomento a sé nell’agenda del Consiglio di sicurezza. Tale scelta, considerata dai più come elemento di pregio, non è esente da critiche. Da un lato, il rischio maggiore di tale prospettiva potrebbe essere quello di una ulteriore frammentazione della tutela della protezione dei civili nei conflitti armati, che già trova gravi difficoltà di applicazione concreta nei conflitti interni, ovvero lo scenario attuale della stragrande maggioranza delle crisi contemporanee. Dall’altro, invece, considerare il problema delle persone scomparse un tema separato da quello della protezione dei civili nei conflitti armati consentirebbe di includere nell’oggetto di tutela individuato dalla risoluzione anche i militari dei quali non si hanno più notizie al termine del conflitto, come rilevato dal rappresentante della Federazione russa ([verbale della riunione del Consiglio di sicurezza dell’11 giugno 2019](#), UN Doc. S/PV.8543, p. 13).

Da ultimo, sul piano delle responsabilità, gli obblighi delle parti in conflitto e degli Stati membri della Nazioni Unite ci sembra che avrebbero potuto essere più stringenti. Non solo il testo in esame non offre elementi circa la realizzazione di specifici meccanismi investigativi o sanzionatori sia nazionali che internazionali, ma non vi è alcun riferimento ai meccanismi di punizione dei crimini internazionali già esistenti, quali ad esempio la Corte

penale internazionale, pur essendo la sparizione forzata evidentemente, quando compiuta sistematicamente e su larga scala, un crimine contro l'umanità. Tale critica, tra l'altro, mossa espressamente da Belgio, Germania, Francia e Federazione russa (verbale della riunione del Consiglio di sicurezza dell'11 giugno 2019, cit.) dopo l'adozione della risoluzione, appare peraltro particolarmente fondata. Si tratta di una lacuna considerevole, perché in questo il Consiglio manca nuovamente l'occasione di creare un coordinamento efficace non solo con i sistemi sanzionatori nazionali, auspicati ma non precisati, ma soprattutto con la Corte penale internazionale. Infine, sempre sul piano della responsabilità, non vi è alcun espresso riferimento nel testo della risoluzione alle conseguenze dell'illecito degli Stati che con la propria condotta hanno favorito o addirittura generato la scomparsa di persone durante i conflitti armati, laddove si sarebbe potuto suggerire agli Stati di approntare, ad esempio, un regime speciale di responsabilità dai lineamenti più stringenti.

4. *Gli sviluppi futuri*

Ci sembra opportuno, dopo aver analizzato i contenuti, la genesi e i problemi aperti delle risoluzioni, occuparci di quegli elementi dello strumento in esame che si prestano ad avere maggiore sviluppo nella futura prassi del Consiglio di sicurezza, dell'Organizzazione delle Nazioni Unite nel loro complesso e delle parti in conflitto.

Ad opinione di chi scrive, questi riguardano principalmente il tema della ricerca dei bambini scomparsi durante i conflitti armati; la previsione di varie forme di cooperazione e meccanismi di collaborazione tra Stati, organizzazioni governative, non governative e Croce Rossa internazionale, soprattutto in tema di tecniche di ricerca e scambio di informazioni; nonché la volontà di approfondire la materia attraverso un dialogo costante con gli altri organi delle Nazioni Unite, nonché tramite analisi, studi e rapporti.

Per quanto riguarda il problema dei bambini scomparsi, anche se la risoluzione si limita ad evidenziare rapidamente l'importanza della questione, ci sembra che questa richiami implicitamente già alcune misure specifiche per la loro identificazione previste dal diritto internazionale umanitario. Tra queste, merita una breve menzione, la necessità per i bambini al di sotto dei dodici anni di avere il proprio documento d'identità o essere registrati su quello dei genitori e l'obbligo per gli Stati che organizzano per motivi di salute o sicurezza l'evacuazione (anche di bambini) e, se del caso, per le autorità del paese ospitante di redigere una scheda informativa e di inviarla all'Agenzia centrale di ricerca del CICR al fine di facilitare il loro ritorno in famiglia. Si tratta, come si vede, di misure specifiche elementari ma potenzialmente di grande impatto, soprattutto in considerazione del lancio del nuovo Progetto sulle persone scomparse del CICR, accolto con favore dagli Stati membri del Consiglio di sicurezza proprio l'11 giugno scorso.

L'altro aspetto della risoluzione che si presta a futuri sviluppi riguarda la promozione di forme di cooperazione tra gli Stati e le autorità nazionali, le organizzazioni regionali e internazionali competenti in materia, ma soprattutto con il CICR, evidentemente considerato dal Consiglio l'interlocutore privilegiato in materia di persone scomparse durante i conflitti armati. A questo proposito, dunque, come indizio di futuri avanzamenti, rilevano innanzitutto le intenzioni espresse dagli Stati dopo l'adozione della risoluzione, che già individuano alcune forme di cooperazione concrete da rafforzare o realizzare. Tra queste, meritano una particolare menzione quelle che prevedono l'utilizzo delle nuove tecnologie: dalla creazione di database specifici e condivisi, sulle persone scomparse nei conflitti armati, all'introduzione del riconoscimento facciale automatico da parte dell'Agenzia centrale di ricerca del CICR, all'utilizzo del DNA e dei satelliti, allo sviluppo, infine, della scienza forense. Quest'ultima, in particolare, consentirebbe l'applicazione di tecniche e metodologie scientifiche nuove rispetto

alle tradizionali indagini giudiziarie, utili sia per rafforzare l'efficacia della ricerca delle persone scomparse durante i conflitti armati che per l'accertamento di eventuali responsabilità dei singoli.

Infine, ulteriori progressi dovranno attendersi dall'operato delle stesse Nazioni Unite, dal momento che il Consiglio di sicurezza ha espressamente richiesto al Segretario generale di avviare un dialogo costante sul tema e (annuale) sui progressi della messa in opera della risoluzione. Ci sembra, in definitiva, che la risoluzione sia solo il primo documento dedicato a questo tema e che possa considerarsi il punto di partenza per le iniziative future delle Nazioni Unite.

5. Osservazioni conclusive

Il Consiglio di sicurezza con la recente risoluzione 2474 (2019) ha senza dubbio affrontato uno dei temi più attuali dei conflitti armati contemporanei, dotandolo una rilevanza autonoma, contenuti interessanti e la possibilità di nuovi sviluppi.

Seppur con qualche incertezza di inquadramento sistemico, evidenziata in questo breve commento, il documento presenta diversi elementi rilevanti sotto il profilo giuridico, soprattutto in prospettiva. Tra questi, ci sembra opportuno in conclusione richiamarne i più importanti, peraltro già evidenziati in sede di trattazione, a fini di chiarezza espositiva: i) è la prima risoluzione del Consiglio espressamente dedicata al tema; ii) utilizza come oggetto di tutela una nozione di persona scomparsa più ampia possibile, ossia *without adverse distinction*; iii) capovolge l'approccio operativo nel contrasto al fenomeno, con la previsione di misure di prevenzione da mettere in opera prima e durante il conflitto oltre che una volta avvenuta la scomparsa; iv) implica una sfera soggettiva di destinatari degli obblighi molto ampia; v) prevede misure e azioni concrete a carico dei destinatari; v) esprime una particolare attenzione al problema della scomparsa dei bambini; vi) prevede forme di collaborazione tra gli attori coinvolti potenzialmente in grado di generare sviluppi in materia.

In conclusione, ci sembra di poter affermare che la risoluzione in commento, pur essendo la prima del suo genere e pur presentando alcuni profili critici, costituisce un punto di non ritorno giuridico che informerà di sé l'evoluzione futura della materia.

FIAMMETTA BORGIA